VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ (VAS)

OSSERVAZIONI AL PIANO DI ASSETTO DELLA RISERVA NATURALE PROVINCIALE DI MONTE CATILLO

A CURA DI
RODOLFO BOSI

PREMESSA

La superficie della riserva naturale provinciale di Monte Catillo è di 1.319 ettari secondo il 5° aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificata nell'ambito delle "Riserve Naturali Regionali", al numero 359 con il Codice EUAP1038, nella tipologia della "riserva naturale", come organismo di gestione costituito dalla Amministrazione Provinciale di Roma. Nell'atlante "Natura 2000 nel Lazio" il codice assegnato alla riserva è 31ANP. Secondo il "Documento Tecnico" dell'Agenzia Regionale per i Parchi (in sigla A.R.P.) allegato alla delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 1100 del 2.8.2002, così come secondo l'atlante "La copertura del suolo nelle aree naturali protette della Regione Lazio", pubblicato a giugno del 2003, la superficie dei territori modellati artificialmente, così come risultante dal progetto CORINE – Land Cover, è di 20,14 ettari, mentre la superficie dei territori agricoli è di 326,31 ettari e quella dei territori boscati e degli ambienti seminaturali è di 975,23 ettari, per complessivi 1.322 ettari circa. Secondo lo stesso "Documento Tecnico" il parco suburbano rientra nella tipologia di paesaggio della "Campagna romana/Appennino centrale" e nel sistema di paesaggio "montano/collinare".

Interessa il Comune di Tivoli.

Il Piano di Assetto, il Regolamento ed il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (in sigla P.P.P.E.S.) della riserva naturale provinciale di Monte Catillo sono stati progettati e predisposti a febbraio-marzo 2003 da un gruppo di collaboratori coordinati dall'Ing. Giuseppe Sappa a seguito dell'incarico loro conferito della precedente Giunta Provinciale.

In data 20 aprile 2006 il Consiglio Provinciale di Roma ha approvato la deliberazione n. 126 concernente la << Adozione del Piano di Assetto, del Regolamento e del Programma Pluriennale di promozione economica e sociale della Riserva Naturale di Monte Catillo>>, che non sono stati redatti ex novo, ma costituiscono la revisione e l'aggiornamento del Piano di Assetto del 2003.

Della revisione d'ufficio è stato incaricato un gruppo di progettazione costituito principalmente dall'Arch. Claudio Berardino e dall'Arch. Luca Campofelice, che in qualità di coordinatore ha voluto chiedere anche la collaborazione delle associazioni ambientaliste per avere la loro collaborazione riguardo al Piano di Assetto redatto dalla precedente Giunta Provinciale non solo della riserva naturale provinciale di Monte Catillo, ma anche delle altre 4 riserve naturali provinciali della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, del Monte Soratte, di Nomentum e di Villa Borghese di Nettuno.

Le associazioni Italia Nostra, LAV, LIPU, VAS e WWF hanno operato delle valutazioni individuali su tutto il materiale prodotto e loro consegnato relativamente ad ogni riserva naturale, che sono state messe poi a confronto fra loro e discusse in una serie di riunioni finalizzate a trovare una posizione unitaria, alla fine espressa in un documento consegnato a settembre del 2004: il documento in questione assume la valenza della "partecipazione" delle associazioni ambientaliste che deve assicurare la Provincia di Roma nella gestione delle aree naturali protette di sua competenza, ai sensi del 2° comma dell'art. 29 della legge regionale n. 29/1997.

Il documento unitario delle associazioni ambientaliste ha evidenziato la serie delle criticità rilevate nei 5 Piani di Assetto delle riserve naturali provinciali ed ha avanzato delle proposte di revisione di cui il gruppo di progettazione coordinato dall'Arch. Luca Campofelice sembra avere tenuto conto solo in parte e per lo più da un punto di vista formale e non certo sostanziale, operando addirittura scelte di pianificazione peggiorative del lavoro prodotto dalla precedente Giunta Provinciale, di cui si dirà nelle specifico più avanti.

In questa sede occorre dire che la documentazione prodotta dalla precedente Giunta provinciale era stata estesa anche alla redazione del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (in sigla P.P.P.E.S.), che dopo la revisione non risulta essere stato

adottato assieme al Piano di Assetto ed al Regolamento con deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma n. 126 del 20 aprile 2006.

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO DA RISPETTARE

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto riportano dei riferimenti normativi del tutto errati sia all'art. 1 che all'art. 4, nonché alla "Normativa di livello regionale" del "Quadro normativo di riferimento" che è stato allegato alle medesime Norme Tecniche di Attuazione.

Ai sensi dell'art. 1 Norme Tecniche di Attuazione, relativo proprio ai "Riferimenti normativi", <<le presenti Norme sono redatte ..., nel rispetto della L.R. Lazio 46/77 (Costituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve naturali>>.

Ai sensi dell'art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione, relativo alla "Validità delle Norme Tecniche", «le presenti Norme Tecniche danno esecutività al Piano di Assetto, nel rispetto della L.R. Lazio 46/77».

Si fa presente che la legge regionale n. 46 del 28.11.1977 è stata abrogata dalla legge regionale n. 29 del 6.10.97, ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 47, per cui non c'è più alcun obbligo del suo "rispetto" a maggior ragione perché la riserva naturale provinciale del Monte Catillo è stata istituita ai sensi della lettera e) del 1° comma dell'art. 44 della legge regionale n. 29/1977 e non della legge regionale n. 46/77.

Si chiede pertanto di cancellare i suddetti riferimenti contenuti negli articoli 1 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto riportano altresì dei riferimenti normativi che per ben tre volte vengono ribaditi agli articoli 3, 4 e 17 e che costituiscono una "interpretazione" del tutto illecita del quadro legislativo vigente.

Ai sensi dell'art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione, relativo alla "Efficacia del Piano", <<ili>l'in di Assetto esprime la sua disciplina mediante:

- prescrizioni immediatamente efficaci e sostitutive, ai sensi della L.R. Lazio 29/97, di ogni altra prescrizione eventualmente difforme contenuta in altri strumenti del sistema delle pianificazioni, fatta salva la prevalenza delle norme del Piano paesaggistico ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. 42/04>>.

Si fa presente al riguardo che ai sensi del 7° comma dell'art. 12 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6.12.1991 il Piano di Assetto di un'area naturale protetta << sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione >>: il suddetto disposto normativo è a tutt'oggi vigente, anche in tutte le leggi regionali che l'hanno integralmente recepito e già di per sé nega la "prevalenza" delle norme del Piano paesaggistico.

Ma la Regione Lazio con il 6° comma dell'art. 9 della propria legge n. 24 del 6.7.1998 ha anche disposto che <<i piani delle aree naturali protette tengono conto delle disposizioni di cui al Capo II della presente legge quali <u>livelli minimi di tutela</u>, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità delle aree naturali protette>>.

Il Capo II della legge regionale n. 24/1998 è relativo alle "Modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e riguarda quindi anche i Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.) e le loro classificazioni in zone di tutela: sul piano dell'applicazione pratica del suddetto dettato normativo, ne deriva che una zona di tutela integrale o comunque una prescrizione di inedificabilità assoluta impartita dal P.T.P. non può essere derogata dal corrispondente Piano di Assetto del parco, il quale può invece imporre per la tutela dell'ambiente naturale anche destinazioni più rigide di quelle previste dal P.T.P..

Al riguardo va rilevato che <u>il Piano di Assetto può e deve "recepire" i minimi livelli di tutela del P.T.P. solo in fase di redazione, dal momento che una volta approvato e pubblicato viene a sostituire lo stesso P.T.P..</u>

Ma ai sensi del 4° comma dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, richiamato dall'art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione, secondo il testo originario, <<gli>enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale ... alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani>>.

La formulazione non molto felice del suddetto dettato normativo, che non è stato modificato nemmeno con le "disposizioni correttive ed integrative" apportate con il D.Lgs. n. 157 del 24.3.2006, non può contraddire comunque quanto disposto dal 7° comma dell'art. 12 della legge quadro sulle aree naturali protette n. 394 del 6.12.1991, secondo cui il piano di assetto addirittura <<sostituisce ad ogni livello i piani paesistici>>, se non altro perché la legge quadro non è stata contestualmente modificata: va quindi intesa nel significato che è stato dato alla valenza dei P.T.P. dalla legge regionale del Lazio n. 24/1998, vale a dire che in sede di redazione dei Piani di Assetto si deve tener conto delle disposizioni dei P.T.P. vigenti, ma solo <<quali livelli minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità delle aree naturali protette>>.

A supporto di tale "interpretazione" viene non solo il "potere" comunque dato ai Piani di Assetto dallo stesso "Codice" di introdurre *<<ove necessario*, *le ulteriori previsioni conformative>>*, ma anche e soprattutto la considerazione che <u>il Piano di Assetto una volta approvato viene a sostituire il P.T.P., di cui quindi solo in fase di redazione può e deve "recepire" i minimi livelli di tutela "conformandosi" ed "adeguandosi" ad essi.</u>

La Regione Lazio ha invece dato una "interpretazione" del testo del "Codice" in contrasto con il dettato normativo tanto della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 quanto della sua stessa legge regionale n. 29/1997.

L'Area Conservazione della Natura della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile ha infatti redatto e diffuso ad agosto del 2004 le *<linee guida per la redazione del piano delle aree naturali protette>>*, poi pubblicate sul supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 9 ottobre 2004: nella introduzione al documento si fa espresso riferimento al D.Lgs. n. 22/2004 ed è testualmente riportato che *<<il Codice infatti, diversamente da quanto precedentemente stabilito, dispone che il piano paesaggistico è di fatto sovraordinato ai piani delle aree naturali protette>>.*

Quanto sopra affermato costituisce una libera "interpretazione" del cosiddetto "Codice Urbani", che non è assolutamente accettabile ora, a maggior ragione perché viene fatta propria anche dalla Provincia di Roma, oltre che per quanto già precedentemente detto, per la seguente considerazione.

Un P.T.P. cura e tutela soltanto gli aspetti legati al paesaggio ed alle sue bellezze vincolate, a differenza del Piano di Assetto di un parco che estende il suo campo d'azione anche e soprattutto all'ambiente naturale ed agli aspetti ecologici, che non sono necessariamente sinonimo di "paesaggio" e di "bellezze naturali": nel rispetto della legge quadro sulle aree protette, un P.T.P. non può comunque scavalcare il piano di assetto e risulta "sovraordinato" ad esso esclusivamente per i minimi livelli di tutela di cui il Piano di Assetto deve tener conto solo in fase di redazione.

Da quanto sopra evidenziato deriva che i P.T.P. ed i Piani di Assetto costituiscono due strumenti giuridici diversi fra loro, ma interferenti solo per quanto concerne la componente del "paesaggio" che è l'unica per il P.T.P. ma non l'esclusiva né la predominante per il Piano di Assetto, perché a quest'ultimo compete soprattutto un approccio di tipo naturalistico ed ambientale.

Quanto sopra rilevato è stato avallato con le "disposizioni correttive ed integrative" apportate con il D.Lgs. n. 157 del 24.3.2006, il cui art. 15 ha modificato il 3° comma dell'art. 145 del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" disponendo che << <u>per quanto attiene alla tutela del paesaggio</u>, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli

atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette>>.

Dal momento che anche stavolta non è stata contestualmente modificata la legge n. 394/1991, che continua quindi a dare ad ogni Piano di Assetto (approvato e pubblicato) il pieno potere di sostituire i piani paesaggistici, anche la suddetta correzione e integrazione del 3° comma dell'art. 145 del "Codice Urbani" va intesa come "prevalente" solo in fase di redazione e solo in riferimento ai livelli minimi di tutela stabiliti dai piani paesaggistici.

Si chiede pertanto di cancellare l'intera disposizione contenuta non solo all'art. 3, ma anche agli articoli 4 e 17, secondo cui il P.T.P. n. 7 "Monterotondo Tivoli", adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2285 del 28.4.1987 e definitivamente approvato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 24 del 6.7.1998, sarebbe di fatto sovraordinato al Piano di Assetto della riserva naturale provinciale di Monte Catillo.

Ai sensi dell'art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione, relativo alla "Validità delle Norme Tecniche", <<Ai sensi del comma 7, art. 12, della l. 394/91, le presenti Norme sostituiscono, qualora in contrasto, ogni altra norma di Piano, territoriale, urbanistico o altro strumento di pianificazione, fatta salva la prevalenza delle norme del Piano paesaggistico ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. 42/04>>.

Si fa presente al riguardo che il riferimento al comma 7 dell'art. 12 è:

- comunque del tutto improprio in quanto riferito al Piano di assetto dei parchi nazionali (anche per i quali comunque il Piano di Assetto << sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione>>) e non delle aree naturali protette regionali e provinciali, la cui disciplina è invece specificatamene dettata dal 2° comma dell'art. 25 della legge quadro n. 394 del 6.12.1991 (peraltro correttamente richiamato al successivo art. 17 delle stesse N.T.A.) ai sensi del quale << esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello>>;
- comunque interpretato in modo errato, dal momento che il Piano di Assetto sia dei parchi nazionali che delle aree naturali regionali sostituisce sempre e comunque tutti gli altri piani e non soltanto "qualora in contrasto", come arbitrariamente dispone invece l'art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Si chiede pertanto di cancellare dall'art. 4 delle N.T.A. tanto il riferimento al comma 7 dell'art. 12 (per sostituirlo con il corretto riferimento al comma 2 dell'art. 25 della legge n. 394/1991) quanto l'espressione "qualora in contrasto".

Ai sensi dell'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione, relativo ai "Rapporti con la strumentazione urbanistica", «il Piano di Assetto, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L. 394/91 ed ai sensi del comma 6, art. 26 della L.R. 29/97 ha valore di <u>Piano urbanistico</u> sostituendo i piani territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello, <u>fatti salvi gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni disposti con i Piano di Bacino idrografico o relativi Piani Stralcio di assetto idrogeologico approvati ai sensi della L. 183/89 e con il Piano Paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/04>>.</u>

Si fa anzitutto presente al riguardo che ai sensi tanto del 2° comma dell'art. 25 della legge n. 394/1991 quanto del 6° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 <<il Piano dell'area naturale protetta ha anche valore di piano paesistico e di piano urbanistico>> e non soltanto di Piano urbanistico come erroneamente interpretato dall'art. 17, che si chiede quindi di correggere.

Si mette in evidenza in secondo luogo che tanto il 2° comma dell'art. 25 della legge n. 394/1991 quanto il 6° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 stabiliscono che il Piano di Assetto <<sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello>>, ivi compresi senza nessuna ombra di dubbio anche i Piani di Bacino o i relativi Piani Stralcio, che l'art. 17 fa invece salvi con un eccesso di potere non consentito dalla legge.

Si chiede pertanto di cancellare tutto il riferimento normativo alla presunta "cogenza" sul Piano di Assetto non solo del Piano paesaggistico, ma anche del Piano di Bacino.

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto riportano inoltre una disposizione normativa all'art. 23 che costituisce una "applicazione" impropria quanto indebita del quadro legislativo vigente.

Ai sensi dell'art. 23, che è relativo alle "Norme di salvaguardia", «dalla data di adozione del Piano di Assetto da parte dell'Ente gestore e fino alla data della sua approvazione da parte della Regione, ai fini della salvaguardia del territorio della Riserva Naturale, sono realizzabili esclusivamente le opere di recupero e valorizzazione ambientale previste dal Piano di Assetto, gli interventi di messa in sicurezza di parte del territorio in dissesto, gli interventi di prevenzione dei dissesti, comunque da condursi secondo i metodi e le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria».

Si fa presente al riguardo che ai sensi del 5° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 «il piano approvato dal Consiglio regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati », mentre ai sensi del comma 11 del successivo art. 44 «fino all'adozione da parte degli organi competenti di specifiche norme di salvaguardia, alle aree protette istituite con il presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 8», relative alle "misure di salvaguardia" che ai sensi della lettera b) del 1° comma dell'art. 9 (riguardante le aree naturali protette istituite) sono «da applicarsi fino alla data di operatività della disciplina dell'area naturale protetta contenuta nel piano e nel regolamento di cui agli articoli 26 e 27».

Dal combinato delle suddette norme si desume in modo oggettivo ed inequivoco che le "misure di salvaguardia" comunque disposte (ai sensi dell'art. 8 per le aree naturali protette istituite contestualmente alla legge regionale n. 29/1997 oppure ai sensi dell'art. 9 per le aree naturali protette istituite dopo il 1997 con specifica legge, ma sempre ai sensi della 29/97) valgono e si applicano fino alla data di entrata in vigore del Piano di Assetto, che avviene non certo con la sua adozione da parte dell'Ente di gestione, ma con la pubblicazione del medesimo Piano una vota definitivamente approvato dal Consiglio Regionale: ne deriva che la semplice delibera di adozione del Piano di Assetto da parte del Consiglio Provinciale ha valenza di atto endoprocedimentale che non ha ancora nessuna valenza giuridica e non può quindi far scattare di per sé nessuna "misura di salvaguardia" (al pari di quanto avviene invece per la adozione del Piano Regolatore o di sua Variante, ai sensi della legge n. 1902 del 3.11.1952), per cui fare riferimento (come fa l'art. 23 delle N.T.A.) ad alcune prescrizioni del Piano di Assetto adottato non è accettabile, anche per il fatto che non si possono configurare nemmeno come quelle "specifiche misure di salvaguardia" che l'organo competente potrebbe adottare ai sensi del comma 11 dell'art. 44 della legge regionale n. 29/1997.

Le "norme di salvaguardia" così come dettate dall'art. 23 delle N.T.A., quand'anche si volessero assimilare alle suddette "specifiche misure di salvaguardia", appaiono meno incisive di quelle dettate dall'art. 8 della legge regionale n. 29/1997, sia in termini riduttivi di tutela che in termini permissivi di attività concesse: in considerazione anche di ciò si chiede di cancellare del tutto l'art. 23 delle N.T.A. o in subordine di sostituirne il testo con una norma di totale rimando alle "misure di salvaguardia" dettate tanto dall'art. 8 della legge regionale n. 29/1997 quanto dalle prescrizioni del P.T.P. n. 7 "Monterotondo Tivoli" imposte ai sensi del 5° comma dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1998, che stabilisce che <<nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici o provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alla classificazione per zone delle aree ove prevista dal PTP o dal PTPR; in caso di contrasto prevale la più restrittiva>>.

Le Norme Tecniche di Attuazione (in sigla N.T.A.) relative alla zonizzazione individuata dal Piano di Assetto contengono infine dei riferimenti e delle espressioni del tutto improprie per uno strumento sovraodinato di pianificazione di questo tipo.

Ai sensi dell'art. 7.4 delle Norme Tecniche di Attuazione << la disciplina delle Zone di Promozione Economico-Sociale (Zone D) previste dal Piano è dettata dallo strumento urbanistico locale>>.

Al riguardo si fa presente che il subordinamento allo "strumento urbanistico locale" appare del tutto improprio, se non illecito, per le seguenti tre ragioni:

- il riferimento ad un imprecisato strumento urbanistico comunale non lascia intendere se si faccia riferimento al P.R.G. vigente al momento della istituzione della Riserva Naturale (che ne ha condizionato i confini della perimetrazione provvisoria) oppure al P.R.G. vigente al momento della redazione del Piano di Assetto (che potrebbe essere diverso) oppure ancora a qualunque Variante di P.R.G. (che in futuro si potrebbe adottare, anche modificando radicalmente la precedente destinazione);
- se, comunque sia, il Piano di Assetto, una volta definitivamente approvato, sostituisce in tutto e per tutto il P.R.G. del Comune di Tivoli, le sue N.T.A. non possono fare riferimento a delle destinazioni urbanistiche che dalla data di pubblicazione del Piano di Assetto non esistono più, perché in tal caso non sarebbero applicabili;
- se il Piano di Assetto intende fare proprie le stesse destinazioni di P.R.G. per alcune specifiche Zone D ed al tempo stesso vuole mantenere il suo ruolo di strumento sovraordinato al P.R.G., in tal caso non deve far altro che tramutare in specifica disciplina le trasformazioni che intende concedere, precisando i limiti (di edificabilità o comunque di trasformabilità) entro cui è possibile realizzare quali e quanti "impianti, interventi ed opere" all'interno della Riserva Naturale.

Ne deriva che, ai fini di una applicazione corretta delle N.T.A., va cancellato il riferimento normativo sopra riportato.

PERIMETRAZIONE DEFINITIVA ED AREE CONTIGUE AD ESSA

La finalità primaria del Piano di Assetto di ogni area naturale protetta dovrebbe essere quella di assicurare la conservazione della natura, garantendo la integrità e la continuità ecologica tanto all'interno della perimetrazione definitiva (tra le varie zone che costituiscono la "struttura ecologica") quanto con l'esterno, per costruire così una rete ecologica di livello locale, che costituisca una quota parte della più ampia e continua rete provinciale, regionale e nazionale.

La perimetrazione definitiva di ogni riserva naturale provinciale è pertanto legata strettamente alla individuazione delle aree contigue, in un rapporto che subentra al termine delle analisi e che - ai fini della tutela necessariamente da assicurare anche all'esterno della attuale primetrazione provvisoria (come ad esempio con un corso d'acqua inquinato che nasce al di fuori della perimetrazione provvisoria o un antico tracciato viario che prosegue al di fuori degli attuali confini della riserva naturale) - si può concretizzare volta per volta o con un allargamento dei confini definitivi oppure con l'istituzione alternativa di un'area contigua con una apposita disciplina di tutela a sé stante.

PERIMETRAZIONE DEFINITIVA

Dal confronto tra la perimetrazione provvisoria definita dalla legge regionale n. 29/1997 e la perimetrazione definitiva stabilita e le aree contigue proposte dal Piano di Assetto adottato si

desume una mancanza di criteri e di motivazioni tecniche, scientifiche e giuridiche che possano giustificare soprattutto il corretto rapporto che deve intercorrere tra la perimetrazione definitiva e le aree contigue ad essa.

Il Piano di Assetto predisposto nel 2003 confermava come definitiva la perimetrazione provvisoria: altrettanto fa il Piano di Assetto così come adottato il 20.4.2006.

Per una definizione più puntuale della perimetrazione definitiva, così come sopra delineata nelle sue grandi linee, si propongono qui di seguito gli stessi "criteri" elaborati dalla Società "Agriconsulting" per l'Ente RomaNatura che li ha adottati per la perimetrazione definitiva di tutti i Piani di Assetto delle riserve naturali regionali gestite dal medesimo Ente.

La perimetrazione definitiva di ogni riserva naturale provinciale va decisa non solo sulla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) in scala 1:10.000, ma anche e soprattutto su cartografia catastale.

L'attività di riporto della delimitazione definitiva di ogni riserva naturale provinciale sulla cartografia catastale è finalizzata tanto a rendere riconoscibili i limiti di gestione amministrativa dell'Ente quanto a rendere meglio visibili i suoi confini ai fruitori di ogni area.

Sovente infatti il confine tracciato nella cartografia ufficiale presenta approssimazioni dovute:

- al basso rapporto di scala delle carte topografiche utilizzate come base;
- al mancato aggiornamento delle stesse;
- alla dimensione del tratto di disegno usato;
- all'utilizzo per limite di elementi cartografici convenzionali (ad esempio curve di livello) difficilmente rintracciabili in campagna.

La dubbia interpretazione dei confini rispetto a limiti di proprietà o a evidenze territoriali chiaramente riconoscibili in campo è causa di difficoltà oltre che negli atti autorizzativi e gestionali dell'Ente (es. nulla osta in zone di confine per progetti riportati su estratti di mappa catastale) anche durante lo svolgimento dei compiti di vigilanza.

Le stesse considerazioni sono riferibili anche alla perimetrazione delle zone a differente grado di tutela interne ad ogni riserva naturale provinciale, di cui si dirà più avanti.

Per l'esecuzione dell'attività possono essere impiegati i seguenti materiali digitali:

- fotografie aeree digitali georeferenziate e ortogonalizzate (utilizzabili con ingrandimenti fino a scala 1:2000 e maggiori);
- mappe catastali aggiornate all'anno in corso in formato vettoriale NTF (se disponibile) o in formato raster Tiff (scansione del copione di visura);
- quadri di unione comunali dei fogli di mappa;
- banca dati con le informazioni censuarie sulle particelle;
- base topografica della riserva naturale provinciale in lavorazione in formato raster tiff.;
- delimitazione della riserva naturale provinciale e delle zonizzazioni;
- delimitazione ufficiale della riserva naturale provinciale come da rispettivo allegato al B.U.R.;
- delimitazione di tutte le aree protette o sottoposte a vincolo limitrofe alla riserva naturale provinciale.

A monte dell'attività di revisione dei limiti della riserva naturale provinciale - con aggiustamento del perimetro - è opportuno effettuare una verifica di corrispondenza tra il limite digitale fornito e la cartografia ufficiale; sulla base dell'entità delle imprecisioni va valutata la necessità di ridisegnare in modo più accurato il perimetro della riserva naturale provinciale in formato digitale, rispettando al massimo quanto riportato nella cartografia allegata in B.U.R..

Durante il posizionamento della proposta di nuovo perimetro va tenuto conto in modo particolare di elementi fisici di tipo lineare (elementi naturali e/o manufatti) facilmente riconoscibili da foto aerea e rilevabili in campo, che abbiano nel loro insieme un andamento parallelo al perimetro ufficiale o a quello che l'Ente di Gestione intende proporre e possa includere interamente aree che costituiscono un tutt'uno omogeneo di valori con il corpo principale di ogni area naturale protetta.

Nell'intento di migliorare la percezione dei limiti dell'area protetta e la loro corrispondenza con i valori ambientali presenti, vanno presi in considerazione elementi morfologici naturali o artificiali fotointerpretabili da immagini aeree.

Seguendo tale criterio in qualche caso – al fine di mantenere una opportuna continuità di tutela di un ecosistema, compresi gli ecotoni di bordo - risultano necessarie modifiche consistenti ai limiti ufficiali istitutivi, in inclusione o anche in esclusione di aree edificate ovvero di aree molto compromesse nei valori ambientali che potrebbero determinare difficoltà di carattere gestionale.

Le porzioni di limite più semplici da ridefinire sono quelle appoggiate a riferimenti fisici o geografici chiaramente riconoscibili anche sulle foto aeree e/o sulla cartografia catastale (ad esempio limite appoggiato a strade, a fiumi, a linee di costa, ecc).

In tutti i casi nei quali le mappe catastali risultassero evidentemente non aggiornate (per variazione dell'alveo dei corsi d'acqua, costruzione o modificazione di strade o fabbricati ecc.), la delimitazione va appoggiata sul limite fisico rilevabile dalla fotointerpretazione.

In tutti i casi nei quali non sia possibile individuare un limite fisico coincidente o parallelo alla delimitazione ufficiale (all'interno di una fascia di tolleranza dovuta al diverso rapporto di scala tra i supporti cartografici) poiché questa taglia un'area di caratteristiche uniformi, vanno considerate più opzioni possibili, tra le quali la scelta deve essere operata sulla base delle seguenti condizioni oggettive:

- confine da porre al termine dell'area attraversata dal limite;
- per aree a vegetazione naturale (che spesso non presentano confini netti poiché degradanti da un'associazione all'altra in maniera graduale e continua attraverso zone a tipologia mista) va cercato il più vicino e netto elemento di discontinuità lineare così da includere totalmente l'area di transizione stessa;
- il limite va appoggiato ai confini di proprietà più prossimi, spostandolo di molto solo se risultano interessate particelle di grandi dimensioni (si considerano come corpo unico particelle della stessa proprietà e parti di proprietà della stessa tipologia di conduzione). Le particelle di stessa proprietà toccate dal limite vanno dunque incluse ovvero escluse totalmente dall'area naturale protetta in base ad una valutazione sulla qualità naturalistica e a pari condizioni sulla percentuale di superficie che risulta già in area protetta. La scelta va effettuata anche sulla base della riconoscibilità della proprietà in fotointerpretazione, grazie ad esempio alla diversa modalità di conduzione dei fondi, criterio utile anche quando non si dispone dei dati di proprietà;
- sono da considerare prioritarie in inclusione tutte le proprietà pubbliche ed in esclusione tutte le proprietà private, se in posizione dubbia, fatta salva una diversa richiesta dell'Ente di Gestione.

Al fine di mantenere idonea ed immediatamente riconoscibile nel tempo la perimetrazione della riserva naturale protetta rispetto alle iniziali ragioni istitutive occorre prevedere delle verifiche periodiche della stessa (e di zonazioni ed aree contigue), tramite la ripetizione delle attività sopra descritte.

In questa maniera può essere realizzato un progressivo adattamento del confine rispetto agli eventuali mutamenti ambientali, non solo per ciò che riguarda più strettamente le comunità naturali (es. intervenute esigenze di tutela di ecosistemi precedentemente non inclusi o i cui confini si siano spostati), ma anche per ciò che inerisce i rapporti tra la comunità umana e l'istituzione della riserva naturale provinciale (ad esempio richieste di ingresso nell'area protetta).

Il controllo e l'aggiornamento dei confini dovrebbe rientrare nelle normali attività di monitoraggio di ogni riserva naturale provinciale, nell'intento di tutelarne i valori ambientali anche per come possono mutare nel corso degli anni.

Riguardo ai materiali tecnici, vanno inoltre previsti aggiornamenti periodici riguardanti le banche dati catastali e territoriali (foto aeree di più recente realizzazione), per garantire la loro utilità oltre che nelle verifiche di perimetro anche nella risoluzione delle quotidiane problematiche gestionali di ognuna delle riserve naturali provinciali.

I criteri suddetti vanno altresì finalizzati a migliorare l'indice di forma di ogni riserva naturale provinciale.

L'INDICE DI FORMA - Come rilevato dal Documento Tecnico aggiornato al 30 giugno 2003, redatto dall'Agenzia Regionale per i Parchi (A.R.P.) ed allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1100 del 2.8.2002, <<le>le dimensioni ed in particolare la forma di un'area naturale protetta rivestono un certo rilievo nella valutazione dell'equilibrio territoriale e delle conseguenti particolarità gestionali; in particolare, per la forma, si può fare riferimento alla profondità, alla lunghezza e alla frammentazione dei territori sottoposti a protezione... il fattore forma specifico viene espresso come indice ricavato dal coefficiente di Gravelius (if=1/cG) compreso fra 0 e 1; esso rappresenta il discostamento rispetto ad una figura piana regolare di tipo circolare di superficie equivalente alla forma della superficie dell'area naturale protetta analizzata>>.

Nella Tabella A allegata al Documento Tecnico la riserva naturale provinciale figura avere un indice di forma pari a 0,59.

Un indice di forma molto basso è dovuto in genere ad una perimetrazione provvisoria dell'area naturale protetta molto frastagliata, con molte aree interne escluse da essa, che il Piano di Assetto deve destinare quanto meno a zona D anche e soprattutto per assicurare una omogeneità ed una continuità del territorio senza interruzioni ed innalzare così a livelli meno negativi il suo indice di forma.

Per lo stesso fine di raggiungere un miglior indice di forma, è opportuno destinare a zona D anche molte delle aree di bordo.

PROPOSTA DI AREE CONTIGUE

La normativa generale del Sistema delle aree naturali protette della Provincia di Roma, oltre a quella specifica relativa alle singole zone ed eventuali sottozone individuate per ognuna delle riserve naturali, dovrebbe contenere anche e soprattutto, come sua principale ed ineludibile caratteristica, una disciplina "aggiuntiva" che in termini sia di "metodo" che di "merito" attesti e dimostri che tutte e 5 le riserve naturali ricadenti interamente all'interno del territorio della Provincia di Roma ed assegnate in gestione alla medesima Provincia costituiscono e soprattutto formano realmente un "sistema" di aree naturali protette, non certo per loro mera sommatoria, ma in virtù proprio di una loro pianificazione complessiva "integrata", che le metta in collegamento (più che fra di loro) con il complesso delle aree limitrofe e che venga a contribuire in modo determinante alla costruzione di una rete ecologica della Provincia di Roma.

Il "Sistema delle Aree Naturali Protette della Provincia di Roma" si può pertanto realizzare in modo efficace solo e soltanto attraverso l'istituto delle "aree contigue", utilizzato proprio come strumento di connessione funzionale a garantire la integrità e continuità ecologica: differentemente, le singole aree naturali protette – se pianificate in modo da rimanere sconnesse le une dalle altre – non solo non costituirebbero mai un "sistema", ma somiglierebbero piuttosto a tante "oasi" o "giardini zoologici" o "orti botanici", "isole all'interno di una matrice ambientale altamente degradata".

Al riguardo c'è da rilevare che l'utilizzo delle "aree contigue" deve essere comunque finalizzato alla formazione di un "sistema" quanto meno con le aree naturali protette limitrofe, sia istituite che programmate, con cui occorre "pianificare" un collegamento mediante l'individuazione di "zone cuscinetto" o di "corridoi ecologici" sia al di dentro che al di fuori delle 5 riserve naturali provinciali, che assicurino l'integrità e la continuità ecologica interna ed esterna.

Dal momento che non è stato ancora approvato né il "Piano provinciale delle aree naturali protette" né la Rete Ecologica della Provincia di Roma, cui fare riferimento per la definizione delle aree contigue, si può sopperire a tale vuoto di pianificazione <u>lavorando in termini metodologici dal particolare al generale</u>, facendo cioè in modo che attorno ad ogni riserva naturale provinciale venga individuato e ben definito un "sistema" di aree contigue di connessione (soprattutto ecologica) con tutte le aree limitrofe di importanza naturalistica (altre aree naturali protette, SIC, ZPS, istituti di protezione della fauna selvatica o comunque elementi di tipo naturalistico, come in particolare corsi d'acqua, boschi e foreste).

Al momento della redazione e conclusione (tra febbraio e marzo 2003) dei Piani di Assetto delle riserve naturali di interesse provinciale da parte della precedente Giunta Provinciale non era stata ancora approvata la legge regionale n. 2 del 27.2.2004, il cui 1° comma, lettera b) dell'art. 34 ha aggiunto la lettera f bis) al 1° comma dell'art. 26, secondo cui ogni Piano di Assetto deve d'ora in poi prevedere anche la <<p>proposta di aree contigue alla perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 10>>.

In assenza di questo preciso disposto normativo, la proposta di aree contigue così come prevista dall'art. 10 della legge regionale n. 29/1997 era del tutto facoltativa e comunque separata dal procedimento di redazione, adozione ed approvazione definitiva di ogni Piano di Assetto.

Per la riserva naturale provinciale del Monte Catillo nel Piano di Assetto del 2003 non è stata prevista nessuna "area contigua".

Per la riserva naturale provinciale del Monte Catillo il documento congiunto delle associazioni ambientaliste consegnato a settembre del 2004 proponeva il seguente "sistema" di aree contigue.

La Tavola 4.1.1a del Piano Territoriale Provinciale Generale, predisposto dalla precedente Giunta Provinciale, relativa agli elementi di pregio naturalistico di classe A1, evidenziava che a sud confina con la vasta "Valle dell'Aniene (Area esterna al GRA)", che è una Area di Interesse Provinciale Programmata (AIPP) nel "Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali" (ex DGR 8098/92), mentre a nord-est ricade la ZPS "Monti Lucretili", che ricade anche all'interno del parco naturale regionale omonimo.

La Tavola 4.1.1b del Piano Territoriale Provinciale Generale, predisposto dalla precedente Giunta Provinciale, relativa agli elementi di pregio naturalistico di classe B1, evidenzia le aree boscate e le aree di rispetto delle rive dei corsi d'acqua, di cui il principale è il fiume Aniene.

Il "sistema" locale di aree contigue adatte ad assicurare la costruzione della Rete Ecologica può essere il seguente.

Sul versante occidentale della riserva un affluente di destra dell'Aniene assicura la connessione ecologica fino alla riserva naturale della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco ed al parco naturale regionale dei Monti Lucretili: il fiume Aniene fa da confine e da corridoio ecologico sull'intero versante meridionale.

Il Piano di Assetto adottato il 20/4/2006 non tiene in alcun conto le suddette osservazioni congiunte delle associazioni ambientaliste, perché individua 2 aree contigue sul versante occidentale e su quello orientale: si propone pertanto di individuare sul versante occidentale un'area contigua che come corridoio ecologico colleghi Monte Catillo con la riserva naturale di "Nomentum" e di estendere l'area contigua sul versante orientale che arrivi fino al Fiume Aniene.

Per la tutela del "sistema" suddetto occorre però che la normativa generale contenga anche una disciplina delle "aree contigue", che è più opportuno che sia generale ed uniforme e non diversificata a seconda della specifica area naturale protetta a cui sono riferite.

Ai sensi dell'art. 2 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto adottato il 20/4/2006 <<il>elle Piano propone i perimetri delle aree contigue per le quali, ai sensi della L.R. Lazio 29/97, artt. 10 e 26, sarà dettata apposita disciplina per la tutela dell'ambiente>>.

Anche l'art. 8 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto adottato il 20/4/2006 cita le aree contigue individuate con specifico perimetro, ma ne rimanda la relativa disciplina di tutela ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 29/1997 in modo del tutto contraddittorio, perché nel

rispetto del medesimo articolo non dovrebbe nemmeno individuare il perimetro, dal momento che va delimitato dal Consiglio Regionale d'intesa con l'organismo di gestione, mentre ignora che ai sensi della lettera f bis) del 1° comma dell'art. 26 il Piano di Assetto deve prevedere anche la proposta di aree contigue completa sia della delimitazione dei confini che delle misure di disciplina da applicare al loro interno, perché entrambe verranno definitivamente approvate (con o senza modifiche) contestualmente al Piano dio Assetto.

Si propone pertanto di sostituire il testo del periodo finale dell'art. 2 delle N.T.A. con il seguente testo:

<-- ai sensi della lettera f bis) del 1° comma dell'art. 26 della L.R. Lazio 29/97, il Piano è corredato della proposta di aree contigue di cui al successivo articolo 8.>>

DISCIPLINA GENERALE DELLE AREE CONTIGUE

Come normativa generale delle aree contigue (riferita quindi non solo alla riserva naturale provinciale in questione, ma anche alle altre 4) si propone la seguente disciplina, che è stata in prevalenza ripresa da quella adottata dall'Ente RomaNatura per il sistema delle riserve naturali regionali da lui gestito, opportunamente integrata ed adattata alla realtà territoriale della Provincia di Roma.

Si propone pertanto di sostituire l'art. 8 delle N.T.A. con il seguente:

- <<p><<1. Al fine di assicurare in generale il mantenimento ed il potenziamento della integrità e della continuità ecologica e di proteggere in particolare le aree interne ad ogni riserva naturale provinciale dalle influenze esterne potenzialmente dannose, nel rispetto anche e soprattutto delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, il Piano contiene una proposta di individuazione di un sistema di aree contigue alla perimetrazione definitiva di ogni riserva naturale, da istituirsi secondo il procedimento di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.</p>
- 2. In relazione ad ognuna delle aree contigue proposte il Piano indica le relativa perimetrazione e le corrispondenti misure di disciplina generale a tutela dell'ambiente e ove necessario della pesca, della caccia e delle attività estrattive, per le quali va raggiunta l'intesa con gli organismi locali interessati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 29/1997.
- 3. Con l'obiettivo di preparare tale intesa e considerata l'opportunità che le aree contigue rafforzino le previsioni del Piano per ognuna delle riserve naturali confinanti, ai fini della tutela in generale dell'ambiente le presenti norme esprimono la raccomandazione di:
- tutelare le aree residue di vegetazione naturale e favorire la diffusione delle formazioni vegetazionali naturali;
- tutelare le specie di fauna selvatica, in particolare quelle protette sul territorio regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 17/1995 e delle normative nazionali e comunitarie, assicurando la connessione tra le popolazioni e gli habitat ai fini della loro conservazione nel lungo termine;
- promuovere, attuare ed incentivare interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di rinaturalizzazione del relativo contesto;
- garantire la funzionalità del reticolo idrografico sotterraneo e salvaguardare le sorgenti;
- tutelare il patrimonio archeologico e storico-monumentale, garantendo in particolare la continuità e l'integrità dei beni lineari, areali e puntiformi che facciano parte del sistema archeologico e storico-monumentale individuato dal Piano all'interno della riserva naturale;
- tutelare i punti di vista panoramici e di belvedere, salvaguardando le relative visuali, al fine di assicurare la continuità e l'integrità paesaggistica;
- mantenere le attività colturali esistenti riconvertendole secondo la buona pratica agricola;

- regolamentare le trasformazioni ammesse all'interno dei giardini privati e pubblici limitando l'incremento delle superfici impermeabili ed evitando l'introduzione di determinate specie arboree e/o arbustive estranee al patrimonio genetico della riserva naturale;
- limitare l'incremento dell'impermeabilizzazione del suolo;
- limitare la realizzazione di recinzioni e di attraversamenti tecnologici aerei;
- garantire che la posa di reti tecnologiche sotterranee laddove consentita sia realizzata in modo da evitare la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali, ripristinandone comunque al termine dei lavori la funzionalità idraulica originaria;
- garantire che la posa in opera di reti tecnologiche sotterranee laddove consentita avvenga ad una profondità tale, rispetto al piano di campagna, da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali e da non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione delle zone agricole;
- regolamentare l'inquinamento visivo;
- controllare l'inquinamento luminoso.
- 4. Ai fini della tutela in particolare del paesaggio e delle visuali da e verso la riserva naturale, tutte le eventuali nuove edificazioni di natura sia pubblica che privata, così come previste dal relativo Piano Regolatore Generale e/o dai suoi piani di attuazione, ivi compresi gli eventuali piani particolareggiati dei nuclei abusivi perimetrati, dovranno essere localizzate alla maggiore distanza possibile dai confini di ognuna delle riserve naturali ed avere altezze progressivamente degradanti verso ciascuna area protetta, in maniera da ridurre al massimo l'impatto ambientale.
- 5. Ai fini della tutela delle acque e della disciplina della pesca le presenti norme esprimono la raccomandazione di:
- tutelare tutti i corsi d'acqua dall'inquinamento;
- favorire la riproduzione delle specie e razze autoctone limitando qualsiasi tipo di immissione artificiale di fauna ittica;
- regolamentare le attività di pesca.
- 6. Riguardo alle attività estrattive le presenti norme esprimono la raccomandazione di:
- disciplinare le attività estrattive nell'ambito del più generale piano regionale delle cave;
- curare la riqualificazione delle cave individuate dal Piano nel loro contesto ambientale, prevedendo in particolare apposite schermature arboree;
- inserire le attività estrattive in un programma di educazione ambientale, mediante specifici progetti finalizzati in particolare all'inserimento delle cave nel sistema degli itinerari di fruizione, con particolare riguardo agli aspetti geologici e mineralogici.
- 7. Ai fini della tutela della fauna e della disciplina della caccia le presenti norme esprimono la raccomandazione di:
- elaborare un programma per favorire la riproduzione delle specie autoctone mediante interventi sull'habitat della fauna selvatica (art 29, comma 2, della legge regionale 17/1995), anche in funzione dell'esercizio venatorio, d'intesa tra la Provincia di Roma e l'organismo di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) RM 2;
- favorire ed incentivare la costituzione dei Centri Pubblici e Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica e delle Aziende Agro-Turistico-Venatorie, così come previste rispettivamente dagli articoli 16 e 32 della legge regionale n. 17/1995, anche al fine di contribuire al miglioramento delle attività agricole e di creare nuove forme occupazionali;
- disciplinare e regolamentare il prelievo venatorio, sulle base di censimenti e studi e delle specifiche condizioni ecologiche, d'intesa tra la Provincia di Roma e l'organismo di gestione dell'A.T.C. RM 2 anche mediante appositi regolamenti; l'esercizio dell'attività

venatoria non deve comunque pregiudicare la tutela della fauna assicurata dalle aree protette limitrofe.

8. Per tutti gli altri aspetti della tutela ambientale nelle aree contigue vale la disciplina generale degli usi del territorio stabilita dalla legislazione vigente e dagli strumenti urbanistici regionali, provinciali e comunali in vigore. La Regione Lazio, la Provincia di Roma ed i Comuni interessati possono prevedere forme di collaborazione con la Provincia di Roma quale ente di gestione delle riserve naturali provinciali per individuare modalità di cooperazione e correzione di eventuali situazioni di conflitto.>>

ZONIZZAZIONE

Rispetto alle 4 diverse tipologie di tutela prescritte dalla legge, il Piano di Assetto predisposto nel 2003 prevedeva una articolata subzonizzazione, perché individuava 6 distinte sottozone B (da B.1 a B.6), 2 distinte sottozone C (C.1 e C.2) e 3 distinte sottozone D (D.1, D.2 e D.3).

Il Piano di Assetto così come adottato il 20 aprile 2006 si limita a suddividere il territorio ricompreso all'interno della perimetrazione definitiva nelle sole 4 zone di tutela, che non riescono ad essere riferite alle specifiche e diverse realtà territoriali effettivamente esistenti sul territorio.

Si propone pertanto di suddividere il territorio nelle seguenti 11 sottozone.

- sottozone A/1 di riserva integrale controllata, che riguardano aree qualificate da elementi di particolare importanza per la conservazione e altamente vulnerabili agli effetti del disturbo antropico, per le quali è necessario un regime di tutela assoluto finalizzato all'evoluzione naturale indisturbata;
- **sottozone A/2 di riserva integrale fruibile**, che riguardano aree qualificate da elementi di particolare importanza per la conservazione e con vulnerabilità meno spiccata, che possono essere interessate anche da manufatti preesistenti o da attività antropiche di limitata intensità, comunque compatibili con le esigenze di conservazione.
- sottozone B/1 di riserva generale, che riguardano aree qualificate da elementi di importanza per la conservazione, nelle quali il mantenimento delle superfici e degli ambienti naturali, la riduzione della frammentazione degli spazi naturali e la gestione sostenibile delle superfici produttive attuali può assicurare una significativa evoluzione in senso qualitativo dell'ambiente e del paesaggio;
- sottozone B/2 di riserva generale delle aree di connessione, che riguardano aree di connessione tra differenti zone o sottozone del parco o di connessione con territori di significativa valenza ambientale esterni all'area naturale protetta e più in generale aree che possono contribuire alla coerenza ed efficienza del sistema ambientale o del paesaggio.
- sottozone C/1 di protezione delle aree a coltivazione estensiva, che riguardano aree connotate da una significativa e consolidata presenza di attività agro-silvo-pastorali di tipo prevalentemente estensivo, nelle quali le esigenze di tutela delle risorse naturali consentono il mantenimento e la valorizzazione delle forme tradizionali di utilizzazione produttiva;
- sottozone C/2 di protezione dell'agricoltura frutticola e orticola e della agricoltura a carattere urbano e periurbano, che riguardano aree connotate da una significativa e consolidata ovvero potenziale presenza di attività agricole e zootecniche di tipo prevalentemente intensivo, nelle quali le esigenze di tutela delle risorse naturali consentono in mantenimento ovvero la promozione delle forme tradizionali di utilizzazione produttiva.
- sottozone D/1 relative alle attrezzature di ogni area naturale protetta, che comprendono le aree sulle quali si prevede la realizzazione di nuove attrezzature ovvero la ristrutturazione di quelle esistenti con funzione di servizio all'area naturale protetta, su iniziativa diretta dell'EdG ovvero su iniziativa di soggetti pubblici e/o privati;
- sottozone D/2 relative alla aree di valorizzazione del patrimonio archeologico e storicomonumentale, che comprendono complessi di interesse archeologico e storico-monumentale per i quali occorre prevedere specifici interventi di valorizzazione;

- sottozone D/3 relative alle aree parzialmente edificate, che comprendono insediamenti già realizzati a destinazione residenziale, produttiva e di servizio, per i quali occorre procedere ad un recupero e ad una riqualificazione ambientale;
- sottozone D/4 relative alle infrastrutture di interesse generale, che sono individuate per consentire, in via specifica, sia gli interventi di ammodernamento e di potenziamento delle infrastrutture di interesse generale esistenti sia gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture:
- sottozone D/5 relative ai servizi sportivi, ricreativi e per il tempo libero, che comprendono le aree attualmente adibite o da adibire allo sviluppo di servizi e attività compatibili con l'ambiente e con le finalità dell'area naturale protetta, dove mantenere, riqualificare o realizzare le relative attrezzature.

Come si può vedere, le 11 suddette sottozone coprono interamente tutti i possibili utilizzi del territorio e sono quindi essenziali per "registrare" fin dalle prime analisi tutte le realtà esistenti sul territorio ed individuarle entro ben precisi confini, quasi in modo automatico per molte di esse (perimetrazioni definitive di ogni sottozona).

ZONIZZAZIONE: ELABORATI PLANIMETRICI

Le 11 sottozone così come definite consentono per lo più di registrare e di individuare sul territorio i rispettivi confini: per una loro puntuale definizione sono utili anche le diverse utilizzazioni del suolo, così come catalogate nel sistema Corine Land Cover, che contribuiscono a rappresentare l'ecomosiaco di ogni area naturale protetta: a tal fine la Regione Lazio si è dotata della Carta dell'Uso del Suolo (in sigla CUS) che ricomprende il territorio relativo all'area naturale protetta nelle Tavole n. 21 (Foglio 366 "Palombara Sabina") e n. 25 (Foglio 375 "Tivoli").

L'ECOMOSAICO - Come rilevato dal Documento Tecnico aggiornato al 30 giugno 2003, redatto dall'Agenzia Regionale per i Parchi (in sigla A.R.P.) ed allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1100 del 2.8.2002 (pubblicata sul supplemento n. 3 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30.1.2003), <-la ricchezza di ambienti e di relazioni presenti nelle Aree naturali protette può efficacemente essere rappresentata dall'ecomosaico di cui risulta composta. Intendendo come tessere dell'ecomosaico i diversi ambienti o biotopi presenti nell'area naturale protetta che in questa fase, al necessario livello di approssimazione dell'analisi, può essere validamente rappresentato dalle differenti classi di copertura del suolo, ipotizzando che esse rappresentino potenzialmente differenti ambienti relazionali, costituendo così l'indicatore iniziale della complessità del sistema relazionale rappresentato da ogni Area naturale protetta. La copertura del suolo utilizzata è quella del Progetto CORINE Land Cover dalla cui interpretazione si rileva come i parchi siano rappresentati da una maggiore ricchezza di ambienti e al contempo spetterebbe ai monumenti naturali una maggiore semplificazione del sistema relazionale alla scala territoriale, mentre spetta alle riserve naturali presentare la maggiore diversità di situazioni che si alternano.>>.

Come elemento di perplessità sull'ecomosaico vale la considerazione che una grande varietà di ambienti non è necessariamente positiva per la biodiversità (vedi i casi di frammentazione e di isolamento delle popolazioni animali o di riduzione dell'habitat minimo necessario alla sopravvivenza): va inoltre considerato che alcune tessere dell'ecomosaico sono poco ricche dal punto di vista ecologico.

Sarebbe pertanto più consigliabile un utilizzo meno generalizzato delle classi di copertura del suolo, selezionando nello specifico soltanto alcune categorie significative: in questa sede, di valutazione ancora generalizzata, si riporta il "metodo" esemplificativo adottato dall'Agenzia Regionale dei Parchi.

Dalla tabella A allegata al Documento Tecnico risulta che le aree naturali protette del Lazio arrivano ad avere al massimo una presenza di 15 differenti classi di copertura del suolo e che la riserva naturale provinciale del Monte Catillo ha in ordine decrescente il seguente ecomosaico:

• con 10 differenti classi di copertura del suolo (tessuto urbano discontinuo; aree estrattive; seminativi in aree non irrigue; oliveti; aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti; boschi di latifoglie; brughiere e cespuglieti; aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione; rocce nude, falesie, rupi, affioramenti; aree percorse da incendi).

Per mantenere quanto meno ai suddetti livelli l'ecomosaico di questa riserva naturale provinciale, è necessaria una opportuna articolazione delle sottozone di tutela che garantisca al massimo le differenti classi di copertura del suolo.

Per la individuazione delle sottozone si dimostra utilissimo l'utilizzo della Carta del Suolo della Regione Lazio.

Nell'ambito del progetto CORINE Land Cover dell'Unione Europea si inquadra la "Carta dell'Uso del Suolo" (CUS) che è una carta tematica di base di cui la Giunta Regionale del Lazio ha deciso di dotarsi con deliberazione n. 953 del 28.3.2000 e che rappresenta lo stato attuale di utilizzo del territorio, in quanto è stata appoggiata sulla aerofotogrammetria della Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10.000 (volo 1989-90) ma realizzata tramite la fotointerpretazione a video delle ortofoto digitali a colori del volo 1998-99 e delle immagini satellitari rilevate in doppia copertura estiva ed invernale negli anni 2001-2002: la CUS é stata presentata ufficialmente il 10 dicembre 2004.

Con un linguaggio condiviso e conforme alle direttive comunitarie, la "Carta dell'Uso del Suolo" si fonda sempre su 5 classi principali (superfici artificiali, superfici agricole utilizzate, superfici boscate ed ambienti seminaturali, ambiente umido ed ambiente delle acque), ma si sviluppa per successivi livelli di dettaglio in funzione della scala di rappresentazione.

La CUS articola così la lettura all'interno del territorio della Regione Lazio fino al IV° livello di dettaglio, per un totale di 72 classi di uso del suolo, con la densità informativa corrispondente ad una unità minima cartografata di 1 ettaro: costituisce un ausilio indispensabile alla ricerca applicata nell'ambito delle scienze naturali e territoriali, alla programmazione, alla pianificazione e gestione dei vari livelli territoriali.

La struttura della Carta (e del relativo database), costruita attraverso una *Legenda* a sviluppo gerarchico ed articolata in 537 sezioni e 42 fogli disponibili in formato cartaceo, numerico vettoriale e raster, è stata realizzata nell'ambito del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ma consente una grande flessibilità applicativa anche in ordine alla individuazione delle diverse sottozone, senza doverle disegnare su apposita planimetria.

Il territorio della riserva naturale è ricompreso nelle Tavole n. 21 (Foglio 366 "Palombara Sabina") e n. 25 (Foglio 375 "Tivoli").

Zone di Riserva Integrale ("Zona A") – Il Piano di Assetto predisposto nel 2003 individuava 3 distinte Zone di Riserva Integrale in località "Valle Gelata", "Colle Piano" e "Colle Vescovo", che vengono confermate dal Piano di Assetto adottato il 20.4.2006 dal Consiglio Provinciale.

Si propone invece di articolare la zona "A" nelle 2 seguenti sottozone:

- sottozone "A/1" di riserva integrale controllata Si propone di destinate a tali specifiche sottozone:
 - le aree relative alla località "Valle Gelata";
 - le aree relative alla località "Fosso dell'Obaco".
- sottozone "A/2" di riserva integrale fruibile Si propone di destinare a tali specifiche sottozone:
 - le aree relative alla località "Castagneto Sirividola";
 - le aree relative alla località "Colle Piano".

Zone di Riserva Generale ("Zona B") - Il Piano di Assetto predisposto nel 2003 individuava ben 6 distinte sottozone di Riserva Generale, che il Piano di Assetto così come adottato il 20.4.2006 dal Consiglio Provinciale conferma come unica Zona di Riserva Generale.

Si propone di articolare la zona "B" nelle 2 seguenti sottozone:

- sottozone "B/1" di riserva generale Si propone di destinare a tali specifiche sottozone:
 - le classi d'uso del suolo di 3° livello che la Carta d'Uso del Suolo della Regione Lazio identifica come "boschi di latifoglie" (Codice banca dati 311), limitatamente alle aree forestali in località "Colle Lecinone", "Monte sterparo" e "Colle delle Travi";
 - le classi d'uso del suolo di 4° livello che la Carta d'Uso del Suolo della Regione Lazio identifica come "aree a riconolizzazione naturale" (Codice banca dati 3241), che rientrano nella classe d'uso del suolo di 3° livello delle "aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione e boscaglie rade", di quelle di 2° livello degli "ambienti seminaturali caratterizzati da vegetazione arbustiva e/o erbacea" e di quelle di 1° livello dei "territori boscati e ambienti semi-naturali".
- sottozone "B/2" di riserva generale delle aree di connessione Si propone di destinare a tali specifiche sottozone:
 - le classi d'uso del suolo di 3° livello che la Carta d'Uso del Suolo della Regione Lazio identifica come "aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota" (Codice banca dati 321), che rientrano nella classe d'uso del suolo di 2° livello degli "ambienti seminaturali caratterizzati da vegetazione arbustiva e/o erbacea" e di 1° livello dei "territori boscati e ambienti semi-naturali";
 - le classi d'uso del suolo di 3° livello che la Carta d'Uso del Suolo della Regione Lazio identifica come "cespuglietti ed arbusteti" (Codice banca dati 322), che rientrano nella classe d'uso del suolo di 2° livello degli "ambienti semi-naturali caratterizzati da vegetazione arbustiva e/o erbacea" e di 1° livello dei "territori boscati e ambienti semi-naturali";
 - le classi d'uso del suolo di 3° livello che la Carta d'Uso del Suolo della Regione Lazio identifica come "aree con vegetazione rada" (Codice banca dati 3332), che rientrano nella classe d'uso del suolo di 2° livello delle "zone aperte con vegetazione rada o assente" e di 1° livello dei "territori boscati e ambienti semi-naturali".

Zone di Protezione ("Zona C") – Il Piano di Assetto predisposto nel 2003 individuava 2 distinte sottozone di Promozione, che il Piano di Assetto così come adottato il 20.4.2006 dal Consiglio Provinciale conferma come unica Zona C, allargando la sottozona C.1 a sud-ovest e la sottozona C.2 a nord-ovest, ma declassando a Zona D la sottozona C.1 a sud ed a nord della località "La Prece".

Si propone di articolare la zona C nelle seguenti 2 sottozone:

- sottozone "C/1" di protezione delle aree a coltivazione estensiva Si propone di destinare a tali specifiche sottozone:
 - le classi d'uso del suolo di 3° livello che la Carta d'Uso del Suolo della Regione Lazio identifica come "seminativi in aree non irrigue" (Codice banca dati 2111), che rientrano nella classe d'uso del suolo di 2° livello dei "seminativi" e di 1° livello delle "superfici agricole utilizzate", ivi comprese le aree del tratto coperto della autostrada A/1 nonché quelle contigue alla fascia di rispetto di 50 metri per lato della medesima autostrada destinate a sottozona D/4, nonché le classi d'uso del suolo di 4° livello che la Carta d'Uso del Suolo della Regione Lazio identifica come "insediamento industriale o artigianale" (Codice banca dati 1211), che rientrano nella classe d'uso del suolo di 3° livello dello "insediamento industriale-commerciale e dei grandi impianti di servizio

- pubblico e privato", di 2° livello dello "insediamento produttivo" e di 1° livello delle "superfici artificiali";
- le classi d'uso del suolo di 3° livello che la Carta d'Uso del Suolo della Regione Lazio identifica come "prati stabili" (Codice banca dati 241), che rientrano nella omonima classe d'uso del suolo di 2° livello ed in quella di 1° livello delle "superfici agricole utilizzate", ivi comprese le classi d'uso del suolo di 4° livello che la Carta d'Uso del Suolo della Regione Lazio identifica come "insediamento industriale o artigianale" (Codice banca dati 1211), che rientrano nella classe d'uso del suolo di 3° livello dello "insediamento industriale-commerciale e dei grandi impianti di servizio pubblico e privato", di 2° livello dello "insediamento produttivi" e di 1° livello delle "superfici artificiali".
- sottozone "C/2" di protezione dell'agricoltura frutticola e orticola e della agricoltura a carattere urbano e periurbano Si propone di destinare a tali specifiche sottozone:
 - le classi d'uso del suolo di 3° livello che la Carta d'Uso del Suolo della Regione Lazio identifica come "oliveti" (Codice banca dati 223), che rientrano nella classe d'uso del suolo di 2° livello delle "colture permanenti" e di 1° livello delle "superfici agricole utilizzate", ivi comprese le classi d'uso del suolo di 4° livello che la Carta d'Uso del Suolo della Regione Lazio identifica come "insediamento industriale o artigianale" (Codice banca dati 1211), che rientrano nella classe d'uso del suolo di 3° livello dello "insediamento industriale-commerciale e dei grandi impianti di servizio pubblico e privato", di 3 2° livello dello "insediamento produttivi" e di 1° livello delle "superfici artificiali".

Zone di Promozione Economica e Sociale ("Zona D") - Il Piano di Assetto predisposto nel 2003 individua 3 distinte sottozone D.1 (in località "Casale S. Angelo", a nord-est di Monte Catillo ed a sud delle località "Reali"), 2 distinte sottozone D.2 a nord-est (in località "Bivio S. Paolo" e "Reali") ed a sud-est, nonché 2 distinte sottozone D.3 a nord ed a sud (in località "Casa Valeria").

Il Piano di Assetto così come adottato il 20.4.2006 dal Consiglio Provinciale riconferma in un'unica Zona D tutte e tre le sottozone suddette, allargando quella a sud della località "Reali" ed introducendone 2 nuove a sud della località "La Prece" e più a sud in località "Casa Valeria".

Si propone di articolare la zona D nelle seguenti 5 sottozone:

- sottozone "D/1" relative alle attrezzature dell'area naturale protetta Si propone di destinare a tali specifiche sottozone:
 - le aree relative alla località "Fonte Bologna".
- sottozone "D/2" relative alla aree di valorizzazione del patrimonio archeologico e storicomonumentale – Si propone di destinare a tali specifiche sottozone:
 - le aree relative al Circolo pastorale di Colle Piano;
 - le aree relative ai ruderi medievali del Castellaccio;
 - le aree relative ai resti medievali del Colle delle Travi;
 - le aree relative alla cisterna romana in località "Don Nello del Raso";
 - le aree relative alle altre emergenze archeologiche puntuali individuate dalla carta 13 "Archeologia del Piano".
- sottozone "D/3" relative alle aree parzialmente edificate Si propone di destinare a tali specifiche sottozone:
 - le aree parzialmente edificate in località "Bivio San Polo";
 - le aree parzialmente edificate in località "Villaggio Don Nello";
 - le aree parzialmente edificate in località "Casale Sant'Angelo;

- le aree parzialmente edificate in località "Casa Valeria".
- sottozone "D/4" relative alle infrastrutture di interesse generale Si propone di destinare a tali specifiche sottozone:
 - ferrovia Roma-Pescara, per una fascia di rispetto di 10 metri per lato;
 - strada statale "Tiburtina-Valeria", per una fascia di rispetto di 5 metri per lato;
 - strada provinciale "S. Polo", per una fascia di rispetto di 5 metri per lato.
- sottozone "D/5" relative ai servizi sportivi, ricreativi e per il tempo libero Si propone di destinare a tali specifiche sottozone:
 - le aree relative alle località "Reali" e "Bivio San Polo".

ZONIZZAZIONE: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

La mancata subzonizzazione da parte del Piano di Assetto adottato il 20/4/2006, benché richiesta dalle associazioni ambientaliste, ha portato a dettare un'unica disciplina (specie per le zone D) che mette in evidenza tutti i rischi di un utilizzo improprio di una normativa così generalizzata (applicabile in ogni dove) e non espressamente definita invece per specifiche destinazioni d'uso.

Si propone pertanto di sostituire gli articoli dal n. 7 al n. 7.4 delle N.T.A. con i seguenti.

Articolo 7

(Perimetrazione definitiva e organizzazione del territorio interno ad essa)

- **1.** Il Piano individua la perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta, ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997.
- 2. Il territorio ricadente all'interno della perimetrazione definitiva individuata dal Piano è articolato nelle zone e nelle sottozone elencate nei successivi e specifici articoli, in relazione alle rispettive situazioni e condizioni e alle specifiche potenzialità evolutive nonché alle connesse esigenze di tutela.
- **3.** Nelle zone del territorio individuate dal Piano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, lettera f), della legge regionale 10 novembre 1997, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le specificazioni e le disposizioni integrative di cui alle presenti norme.

Articolo 7.1 (sottozone A/1 di riserva integrale controllata)

- 1. Le sottozone A/1 di riserva integrale controllata riguardano aree qualificate da elementi di particolare importanza per la conservazione e altamente vulnerabili agli effetti del disturbo antropico, per le quali è necessario un regime di tutela assoluto finalizzato all'evoluzione naturale indisturbata.
 - 2. Nelle sottozone A/1 è in ogni caso vietata la realizzazione di qualsiasi manufatto.
- **3.** Nelle sottozone A/1 sono consentiti esclusivamente gli interventi, gli impianti e le opere di riconversione eventualmente previsti nei piani e nei progetti operativi dell'Ente di Gestione, volti a conseguire livelli di più elevata naturalità e situazioni di equilibrio tendenzialmente capaci di autoperpetuarsi secondo dinamiche naturali spontanee.
 - **4.** Nelle sottozone A/1 è in ogni caso fatto divieto di:
- a) esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo e del pascolo, nonché delle attività silvicolturali, fatta eccezione per gli interventi, gli impianti e le opere di cui al precedente comma 3;
- b) esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, nonché i prelievi di tali elementi, ad eccezione di quelli effettuati da soggetti pubblici istituzionalmente

- competenti per motivi di ricerca e di studio a seguito di specifica autorizzazione dell'Ente di Gestione;
- c) asporto di materiali e movimenti di terra che non siano strettamente finalizzati a interventi di ripristino ambientale o di stabilizzazione idrogeologica, comunque definiti da piani o progetti dell'Ente di Gestione, da realizzarsi secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- d) raccolta, asportazione e danneggiamento degli esemplari autoctoni flogistici, vegetazionali e faunistici, ad eccezione di eventuali interventi mirati al prelievo selettivo, effettuati a cura dell'Ente di Gestione ovvero da soggetti pubblici istituzionalmente competenti per motivi di ricerca e di studio a seguito di specifica autorizzazione dello stesso Ente di Gestione;
- e) introduzione in qualsiasi forma di esemplari di specie vegetali e animali non autoctone.
- **5**. L'accesso alle sottozone A/1 è consentito, oltre che al personale addetto alla vigilanza ed agli interventi ammessi, solamente per motivi di ricerca e di studio, nonché per visite guidate con finalità ricreative, educative, didattiche e di conoscenza degli ambienti naturali.

Articolo 7.2 (Sottozone A/2 di riserva integrale fruibile)

- **1.** Le sottozone A/2 di riserva integrale fruibile riguardano aree qualificate da elementi di particolare importanza per la conservazione e con vulnerabilità meno spiccata, che possono essere interessate anche da manufatti preesistenti o da attività antropiche di limitata intensità, comunque compatibili con le esigenze di conservazione.
- 2. Nelle sottozone A/2 sono ammessi unicamente gli interventi, gli impianti e le opere strettamente necessari alla manutenzione conservativa delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di adozione del Piano.
- **3.** In tali sottozone l'Ente di Gestione promuove piani di delocalizzazione di strutture ritenute non compatibili con le finalità dell'area naturale protetta.
- **4.** Nelle sottozone A/2 sono ammessi esclusivamente l'accesso e lo svolgimento di attività antropiche che siano volte a consentire la loro fruizione pubblica.
- **5.** Divieti temporanei o stagionali dell'esercizio delle attività antropiche ordinariamente compatibili, di cui al precedente comma, possono essere disposti dall'Ente di Gestione in relazione a specifiche esigenze di tipo naturalistico.

Articolo 7.3 (sottozone B/1 di riserva generale)

- 1. Le sottozone B/1 di riserva generale riguardano aree qualificate da elementi di importanza per la conservazione, nelle quali il mantenimento delle superfici e degli ambienti naturali, la riduzione della frammentazione degli spazi naturali e la gestione sostenibile delle superfici produttive attuali può assicurare una significativa evoluzione in senso qualitativo dell'ambiente e del paesaggio.
- 2. Nelle aree coperte da vegetazione naturale sono consentiti, laddove necessario, gli interventi di mantenimento o miglioramento ambientale finalizzati a ridurre la frammentazione, preservare il paesaggio e i processi ecologici ed a mantenere le biodiversità in uno stato di conservazione favorevole, secondo i criteri specificati per ogni area naturale protetta relativamente al ruolo ecologico del mosaico degli usi del suolo.
- **3.** Attività didattiche e di fruizione con strutture idonee agli usi consentiti, ad esclusione del campeggio, saranno realizzate secondo gli itinerari e le modalità previste dal presente Piano e dalle schede relative al Programma di Promozione Economica e Sociale.
- **4.** Nelle sottozone B/1 di riserva generale è fatto divieto di realizzazione di nuove opere edilizie, di nuovi insediamenti residenziali e di ampliamenti delle costruzioni esistenti, qualunque ne sia la destinazione, nonché di strutture fisse e di nuovi vivai per l'introduzione di colture protette, che

possono essere attuate esclusivamente con strutture mobili secondo la disciplina prevista per ciascuna delle sottozone di cui ai successivi articoli.

- **5.** Nelle sottozone B/1 può essere consentita la realizzazione di infrastrutture strettamente necessarie alle aziende agro-silvo-pastorali.
 - **6.** Nelle sottozone B/1 sono in generale consentiti:
- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria del solo patrimonio edilizio esistente alla data di adozione del presente Piano, come definiti dall'articolo 31, lettera a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ora articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con D.P.R. n. 380 del 6.6.2001, nonché quelli per adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- b) le opere di adeguamento igienico-sanitario e di adeguamento strutturale del solo patrimonio edilizio esistente alla data di adozione del presente Piano, purché con finalità strettamente connesse ad attività agro-silvo-pastorali o agrituristiche e ad attività complementari ecocompatibili, comunque da specificare preventivamente nella domanda di rilascio di nulla osta da parte dell'Ente di Gestione:
- c) la realizzazione di attrezzature idonee a garantire le sole attività di fruizione e didattiche, ad esclusione del campeggio;
- d) gli interventi sulle risorse naturali condotti a cura dell'Ente di Gestione conformemente alle finalità dell'area protetta, secondo le indicazioni dettate per ciascuna sottozona di cui ai successivi articoli, come quelli di recupero, riqualificazione e ripristino ambientale, di conservazione forestale e floristica e ripopolamento faunistico rivolti a ridurre gli squilibri ecologici o a mitigare i fattori di degrado;
- d) la realizzazione di piccoli serbatoi antincendio, secondo specifici piani predisposti dall'Ente di Gestione.
- 7. Nelle aree coperte da vegetazione naturale sono promossi, laddove necessario, gli interventi di deframmentazione e integrazione della copertura vegetale e gli interventi di recupero del reticolo idrografico e della qualità delle acque.
- **8**. Sono inoltre consentite e incentivate, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, tutte le opere volte al miglioramento forestale, come tra le altre la trasformazione dei pascoli in pascoli cespugliati, dei pascoli cespugliati in boschi e dei boschi cedui in fustaie, l'incremento delle specie vegetali lungo le sponde dei fossi,, il rimboschimento dei pendii, gli sfoltimenti, la risagomatura di fasce marginali, la piantumazione di specie vegetali per lo sviluppo degli ecosistemi, la collocazione di alberi lungo i percorsi esistenti.
- 10. In considerazione dell'articolo 33 della legge regionale 6 novembre 1997, n. 29, e nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento della Riserva Naturale e dal piano di gestione forestale dell'area naturale protetta, il taglio dei boschi o di singoli individui arborei o di sistemi di siepi naturali di qualunque età ed altezza è consentito nei casi in cui sia necessario per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Piano e nei casi di colture arboree da frutto o di impianti di arboricoltura da legno regolati dalle norme di settore vigenti.

Articolo 7.4 (sottozone B/2 di riserva generale delle aree di connessione)

- **1.** Le sottozone B/2 riguardano aree di connessione tra differenti zone o sottozone della Riserva Naturale o di connessione con territori di significativa valenza ambientale esterni all'area naturale protetta e più in generale aree che possono contribuire alla coerenza ed efficienza del sistema ambientale o del paesaggio.
- 2. Nelle sottozone B/2 sono incentivati gli interventi di mantenimento e di ripristino della continuità ecologica.

- **3.** Nelle aree coperte da vegetazione sono promossi, laddove necessario, gli interventi di deframmentazione e integrazione della copertura vegetale e gli interventi di recupero della funzionalità del reticolo idrografico e della qualità delle acque.
- **4.** Nelle aree interessate da attività agro-silvo-pastorali tradizionali è incentivata l'adozione di misure agro-ambientali, secondo le specifiche indicazioni fornite dall'Ente di Gestione: tali interventi assumono carattere di priorità.
- **5.** Nelle sottozone B/2 sono consentite unicamente le forme di gestione delle risorse naturali e le utilizzazioni produttive tradizionali che concorrono al mantenimento della qualità ambientale e paesaggistica e cono compatibili con le esigenze di conservazione e recupero di livelli appropriati di biodiversità e di funzionalità dei processi ecologici.

Articolo 7.5

(sottozone C/1 di protezione delle aree a coltivazione estensiva)

- **1.** Le sottozone C/1 di protezione delle aree a coltivazione estensiva riguardano aree connotate da una significativa e consolidata presenza di attività agro-silvo-pastorali di tipo prevalentemente estensivo, nelle quali le esigenze di tutela delle risorse naturali consentono il mantenimento e la valorizzazione delle forme tradizionali di utilizzazione produttiva.
- 2. In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni in materia di agriturismo, è consentita la riutilizzazione delle strutture esistenti per turismo rurale e ambientale nella misura di 1 posto letto per ettaro dell'azienda, per ristorazione nella misura di 2 coperti per ettaro dell'azienda con un tetto massimo di 25 posti letto e 50 coperti per azienda e per la realizzazione di fattorie scuola e attività educative di tipo agro-ambientale e naturalistico.
- **3.** Sono consentiti gli interventi necessari al risanamento igienico-sanitario delle strutture agrozootecniche nei nuclei aziendali esistenti nonché limitati ampliamenti dei fabbricati produttivi o nuovi insediamenti aziendali, purché connessi all'esercizio delle attività agricole.
- **4.** Tutti gli interventi dovranno essere coordinati all'interno di un piano di utilizzazione aziendale, secondo le forme e le modalità previste dal P.R.G. vigente dei Comuni interessati, da sottoporre unicamente all'Ente di Gestione per la relativa approvazione.
- **5.** Nelle sottozone C/1 sono consentite le coltivazioni di tipo estensivo secondo le rotazioni tipiche dei territori limitrofi all'Agro Romano. Eventuali nuove coltivazioni orticole o frutticole sono consentite previo studio d'inserimento ambientale e paesaggistico, da sottoporre all'approvazione dell'Ente di Gestione.
- **6.** Sono altresì consentite le attività agrituristiche, valorizzate e sostenute secondo le disposizioni di settore vigenti in materia nella Regione Lazio.

Articolo 7.6

(sottozone C/2 di protezione dell'agricoltura frutticola e orticola e della agricoltura a carattere urbano e periurbano)

- **1.** Le sottozone C/2 riguardano aree connotate da una significativa e consolidata ovvero potenziale presenza di attività agricole e zootecniche di tipo prevalentemente intensivo, nelle quali le esigenze di tutela delle risorse naturali consentono in mantenimento ovvero la promozione delle forme tradizionali di utilizzazione produttiva.
- **2.** Appartengono inoltre alle sottozone C/2 le aree agricole a carattere urbano e periurbano connotate da coltivazioni di tipo orto-frutticolo, che per caratteri colturali e per localizzazione possono candidarsi al ruolo di aziende agricole multifunzionali, sviluppando attività fruitive ed agro-ambientali a servizio della comunità locali, nonché le aree caratterizzate dalla presenza di orti urbani.

- **3.** In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni in materia di agriturismo, è consentita la riutilizzazione delle strutture esistenti per turismo rurale e ambientale nella misura di 2 posti letto per ettaro dell'azienda, per ristorazione nella misura di 4 coperti per ettaro dell'azienda con un tetto massimo di 25 posti letto e 50 coperti per azienda e per la realizzazione di fattorie scuola e attività educative di tipo agro-ambientale e naturalistico.
- **4.** Sono consentiti gli interventi necessari al risanamento igienico-sanitario delle strutture agrozootecniche nei nuclei aziendali esistenti nonché limitati ampliamenti dei fabbricati produttivi o nuovi insediamenti aziendali, purché connessi all'esercizio delle attività agricole .
- **5.** Tutti gli interventi dovranno essere coordinati all'interno di un piano di utilizzazione aziendale, secondo le forme e le modalità previste dal P.R.G. dei Comuni interessati, da sottoporre unicamente all'Ente di Gestione per la relativa approvazione.
- **6.** Sono consentiti gli impianti vivaistici previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, purché una superficie non inferiore ad un quarto di quella totale del vivaio sia destinata alla produzione di piante autoctone.
- **6.** Nelle sottozone C/2 sono consentite le coltivazioni di piccole dimensioni secondo le rotazioni tipiche dei territori limitrofi all'Agro Romano.

Articolo 7.7 (sottozone D/1 relative alle attrezzature della Riserva Naturale)

- **1.** Le sottozone D/1 comprendono le aree sulle quali si prevede la realizzazione di nuove attrezzature ovvero la ristrutturazione di quelle esistenti con funzione di servizio all'area naturale protetta, su iniziativa diretta dell'Ente di Gestione ovvero su iniziativa di soggetti pubblici e/o privati.
- 2. Nelle sottozone D/1 sono consentiti i seguenti interventi, impianti ed opere:
- attrezzature di accesso all'area naturale protetta;
- attrezzature sociali;
- infrastrutture ambientali;
- parcheggi pubblici di attestamento;
- aree attrezzate per la sosta ed il ristoro;
- case dell'area naturale protetta;
- punti di vendita dei prodotti agricoli del parco;
- scuole didattiche;
- recupero di casali e manufatti edilizi;
- piste ciclo-pedonali;
- percorsi-natura.
- 3. Nelle sottozone D/1 sono consentite tutte quelle attività che sono volte ad assicurare la necessaria dotazione di servizi per le comunità locali e per la fruizione pubblica dell'area naturale protetta.

Articolo 7.8

(sottozona D/2 relative alle aree di valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-monumentale)

- **1.** Le sottozone D/2 comprendono complessi di interesse archeologico e storico-monumentale per i quali occorre prevedere specifici interventi di valorizzazione.
- **2.** Nelle sottozone D/2 sono consentiti tutti quegli interventi che, sulla base di un progetto unitario, possono prevedere, oltre che ad interventi di miglioramento ambientale e paesistico, di restauro e di risanamento conservativo, anche interventi per il miglioramento della fruizione delle relative aree o nuove edificazioni destinate a strutture pubbliche o di uso pubblico, quali musei, antiquarium o centri di osservazione e studio.

3. Nelle sottozone D/2 sono consentite tutte quelle attività che sono volte ad assicurare la necessaria fruizione pubblica di tutti i complessi di interesse archeologico e storico-monumentale dell'area naturale protetta.

Articolo 7.9 (sottozone D/3 relative alle aree parzialmente edificate)

- **1.** Le sottozone D/3 comprendono insediamenti già realizzati a destinazione residenziale, produttiva e di servizio, per i quali occorre procedere ad un recupero e ad una riqualificazione ambientale.
- 2. Nelle sottozone D/3 al fine di garantire una loro migliore integrazione nel territorio della Riserva Naturale ed una conservazione attiva della natura, sono previsti ed incentivati in generale tutti gli interventi di riqualificazione urbana ed ambientale, con particolare riguardo agli interventi di miglioramento dell'inserimento ambientale e paesistico degli edifici già realizzati ed agli interventi di recupero ambientale e paesistico degli spazi ancora aperti alla data di entrata in vigore del presente Piano.
- **3.** Nell'ambito delle sottozone D/3 sono comunque consentiti i seguenti interventi, impianti ed opere:
- interventi di manutenzione ordinaria, come definiti dalla lettera a) del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 38 del 6.6.2001;
- interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dalla lettera b) del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 38 del 6.6.2001;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dalla lettera c) del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 38 del 6.6.2001;
- interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalla lettera d) del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 38 del 6.6.2001;
- interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti dalla lettera f) del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 38 del 6.6.2001;
- interventi di nuova costruzione ad uso residenziale;
- interventi di nuova costruzione ad uso residenziale-ricettivo (bred and breakfast);
- interventi di nuova costruzione ad uso agrituristico;
- interventi di nuova costruzione per annessi agricoli;
- fognature;
- piccoli impianti di depurazione delle acque reflue;
- rete idrica:
- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- illuminazione pubblica;
- aree per parcheggio pubblico e privato;
- aree per verde pubblico attrezzato;
- scuole di quartiere, laddove strettamente necessarie;
- nuovi ambulatori, se non altrimenti ricavabili con un riutilizzo funzionale del patrimonio edilizio esistente:
- nuove biblioteche, se non altrimenti ricavabili con un riutilizzo funzionale del patrimonio edilizio esistente;
- impianti vivaistici;
- impianti sportivi pubblici e privati;
- aree di sosta per il ristoro all'aperto;
- aree di vendita di prodotti artigianali e tipici della Riserva Naturale.
 - **4.** Nelle sottozone D/3 sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- residenziale;
- residenziale-ricettiva (bred and breakfast);

- agrituristica;
- didattica e culturale;
- scientifica:
- agricola;
- artigianale;
- commerciale.

Articolo 7.10

(sottozone D/4 relative alle infrastrutture di carattere generale)

1. Le sottozone D/4 sono individuate per consentire, in via specifica, sia gli interventi di ammodernamento e di potenziamento delle infrastrutture di interesse generale esistenti sia gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture.

Articolo 7.11 (Sottozone D/5 relative ai Servizi sportivi, ricreativi e per il tempo libero)

- **1.** Le sottozone D/5 comprendono le aree attualmente adibite o da adibire allo sviluppo di servizi e attività compatibili con l'ambiente e con le finalità dell'area naturale protetta, dove mantenere, riqualificare o realizzare le relative attrezzature.
- 2. Nelle sottozone D/5 possono anche essere consentiti e incentivati interventi di miglioramento e di ristrutturazione degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, ivi comprese la ristrutturazione e la demolizione e la ricostruzione di nuovi edifici che non superino l'altezza, il volume e gli ingombri di quelli demoliti, nonché delle aree per le quali occorre la sistemazione ambientale delle pertinenze.
 - 3. Nelle sottozone D/5 sono comunque consentiti i seguenti interventi, impianti ed opere:
- centri sportivi;
- campeggi;
- circoli ippici;
- allestimenti spettacoli;
- vivai didattici.